ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI NUOVO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 58-ter

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti

Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza e' attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:

a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado;

b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna di rigore;

d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verra' corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.

Versione in vigore dal 10 aprile 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Titolo	III — Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori
Capo	IV — Avanzamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-1995/art-58-ter-attribuzione-di-uno-scatto-aggiuntivo-ai-marescialli-aiutanti/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it